



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 125 DEL 27/10/2021**

OGGETTO: ORDINANZA DELLA DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA IN PIAZZA TRIESTE, VIA AQUILEIA E VIA BAFILE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "JESOLO SAND NATIVITY 2021/2022 - PRESEPE DI SABBIA" DAL 9 DICEMBRE 2021 AL 6 FEBBRAIO 2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che dal 08/12/2021 fino al termine della mostra delle sculture di sabbia, prevista per il giorno 06/02/2022, salvo eventuale proroga, la piazza Trieste di Jesolo Lido sarà interessata dalla manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale, denominata "Jesolo Sand Nativity 2021/2022 – Presepe di Sabbia”;

Vista la richiesta prot. n. 2021/0075760 del 07/10/2021, con la quale la il dirigente del Comune di Jesolo dott. Ambrosin Massimo ha comunicato la esecuzione della manifestazione in premessa indicata, per la quale è necessario disciplinare la circolazione veicolare nell'intera area interessata all'evento, comprese le vie limitrofe limitatamente ai tratti di strada che portano alla piazza Trieste, al fine di consentire sia le operazioni di allestimento e di disallestimento, che il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione;

Considerato che detta manifestazione, oltre che comportare l'occupazione della precitata piazza, richiamerà, sull'esperienza dei riscontri delle passate edizioni, numerosi visitatori i quali, nelle giornate di maggiore affluenza, in attesa di accedere all'area espositiva saranno costretti a sostare anche sulla carreggiata delle strade limitrofe a piazza Trieste;

Considerato che la manifestazione comporta considerevole afflusso di persone, tra le quali numerose con limitata o impedita capacità motoria, per cui si ritiene dover favorire la mobilità e la sosta dei veicoli al loro servizio;

Visto il piano di sicurezza (*Safety*) del Comune di Jesolo;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 157, 158, 189 e 188 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 – Nuovo codice della strada, nonché i correlati articoli del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 - Regolamento di esecuzione ed attuazione;

ORDINA

1. Che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture e ripristino della piazza Trieste, su tutta la Piazza Trieste con esclusione delle carreggiate a senso unico di circolazione esistenti ad est e ad ovest delle aree di parcheggio, la circolazione dei veicoli possa essere sospesa e/o deviata in entrambi i sensi di marcia e che la fermata e la sosta possano essere vietate con rimozione dei veicoli con spese a carico dei trasgressori, al fine di consentire le operazioni di installazione e smontaggio delle strutture utili alla manifestazione, nonché l'occupazione dell'area interessata per la permanenza della manifestazione;
2. Che sulla via Bafile nel tratto compreso fra le piazze Drago e Brescia, la sosta dei veicoli, limitatamente al periodo dal 08/12/2021 al 06/02/2022, sia regolata tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00, a disco orario di 60 minuti (Figura II 76 - Art. 120 del D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione del C.d.S.);
3. Che sulla porzione sud della carreggiata centrale di Piazza Trieste, la sosta dei veicoli su entrambe le carreggiate, limitatamente al periodo dal 08/12/2021 al 06/02/2022, sia regolata tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00, a disco orario di 30 minuti (Figura II 76 - Art. 120 del D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione del C.d.S.);

4. Che sul lato nord di via Bafile, immediatamente ad ovest della intersezione con piazza Trieste, vengano individuati tre stalli di sosta riservati ai soli veicoli al servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno di cui all'art. 188 del codice della strada, con le caratteristiche di cui alla Figura II 445/C art. 149 dell'allegato al Titolo II del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
5. Che all'angolo sud ovest della piazza Trieste, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 sia possibile l'individuazione di uno stallone riservato al carico ed allo scarico delle merci al servizio delle attività commerciali operanti nell'area. Il posizionamento di tale stallone di sosta non dovrà in nessun caso creare intralcio o limitazione alla libera circolazione della carreggiata ovest della piazza Trieste a senso unico di circolazione da nord verso sud;
6. Che all'angolo nord est della piazza, in deroga alle limitazioni indiate al punto 1 sia consentita la sosta durante gli orari di apertura al pubblico della manifestazione, ai soli veicoli del personale volontario al servizio della manifestazione che dovranno munirsi ed esporre in maniera visibile apposito pass rilasciato dall'ufficio competente. L'accesso e l'uscita di detti veicoli all'area di sosta, dovrà avvenire esclusivamente da nord verso via Aquileia;
7. Che nel periodo dal 08/12/2021 al 06/02/2022 qualora le esigenze della manifestazione a causa della alta affluenza di visitatori lo rendano necessario, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo anche avvalendosi delle Associazioni collaboranti alla manifestazione, di limitare la circolazione veicolare sulle carreggiate esterne di piazza Trieste ai soli frontisti, residenti e domiciliati, deviando il restante traffico sulla via Bafile e sulla via Aquileia. Gli stessi frontisti, potranno altresì utilizzare la carreggiata est di piazza Trieste, a doppio senso di circolazione. Potranno infine essere istituite al fine di ottimizzare lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, deviazioni del traffico sulla via Bafile alle intersezioni con viale Venezia, via Barracuda o via Delle Ninfee. La normale circolazione veicolare dovrà venire ripristinata non appena le circostanze lo permetteranno;
8. Che sulla carreggiata stradale di via Aquileia, di piazza Trieste e sulla carreggiata sud di piazza Trieste nel tratto che raccorda la piazza stessa con la via Bafile, possano essere posati per motivi di sicurezza, delle fioriere, altri manufatti in calcestruzzo tipo New Jersey o dossi artificiali (rallentatori) secondo la disposizione indicata nel piano safety predisposto, allo scopo di rallentare la velocità dei veicoli in transito sulle strade in questione. Le installazioni dovranno essere opportunamente segnalate come indicato alla Figura II 471 art. 175 dell'allegato al Titolo II del DPR 495/1992.

In corrispondenza degli ostacoli in carreggiata descritti, il senso unico alternato di circolazione dovrà privilegiare la direttrice di marcia da ovest verso est;

9. Che in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti, sia installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade, siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le deviazioni, sia inoltre data indicazione circa gli itinerari consigliati per raggiungere le aree di sosta individuate nel territorio utilizzabili al servizio della manifestazione.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. n. 495/92 e norme ad essi correlate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D.lgs. n. 285/92.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.